

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI

La Sig.ra Caia , nata a Roma il 01.01.1970, C.F.:, residente in Roma alla Via Tiberina, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Rodi 32, presso lo studio dell'Avv. Francesco Meatta, C.F.:MTTFNC70H01H501C, dal quale è rappresentata e difesa per procura margine del presente atto. L'Avv. Francesco Meatta dichiara di voler ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0694805223 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata francescomeatta@ordineavvocatiroma.org

PREMESSA

- 1) La ricorrente ha contratto matrimonio civile in Roma in data 01.01.2006 con il Sig. Tizio, nato a Roma il 01.01.1970 e dalla loro unione è nata una figlia Sempronina, in Roma, 01.01.2008.
- 2) Il Sig. Tizio svolge attività lavorativa alle dipendenze di società Beta con qualifica di Dirigente e percepisce un reddito mensile di €. 2.500,00, mentre la ricorrente è priva di occupazione lavorativa stabile.
- 3) I coniugi sono in regime di separazione dei beni e la casa coniugale sita in Roma, Via Tiberina è in proprietà esclusiva della Sig.ra Caia, la quale è altresì proprietaria di immobile sito in Avellino, alla Via Napoli, costituente casa di villeggiatura.
- 4) Dopo i primi anni di matrimonio ed un periodo di serena convivenza, l'unione tra i coniugi è divenuta intollerabile a causa della condotta del marito il quale ha intrapreso relazioni extraconiugali con modalità tali da offendere il decoro e la dignità della moglie.
- 5) I coniugi infatti sono assidui frequentatori del Circolo "Tal dei Tali" dove hanno molti amici in comune, frequentatori della propria abitazione, compagni di viaggio durante le vacanze estive. Dinanzi agli amici comuni del Circolo "Tal dei Tali", il Sig. Tizio ha cominciato, sin dai primi anni del matrimonio a farsi vedere in compagnia di altre donne, talune escorts conosciute

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in ogni suo stato e grado l'Avv. Francesco Meatta, conferendogli ogni più ampia facoltà del caso e di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, chiamare in causa terzi, transigere e conciliare, rinunciare agli atti del giudizio e all'azione. Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Francesco Meatta in Roma, Via Rodi 32. Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente. Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'Avvocato estensore del presente atto, l'informativa in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, nonchè dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero al procedimento di negoziazione assistita per la definizione consensuale della separazione

Caia

La su estesa firma è autentica

Avv. Francesco Meatta

nella zona e altre amiche di entrambi i coniugi. La frequentazione delle sud-dette e molteplici amanti è stata attuata senza pudore, manifestandosi il Sig. Tizio anche dinanzi agli amici comuni del Circolo, nelle occasioni in cui la moglie era assente, in atteggiamenti inequivocabilmente intimi, esponendo la Sig.ra Caia ai commenti spiacevoli che ne sono conseguiti.

- 6) In diverse occasioni, il Sig. Tizio ha condotte le proprie amanti nella casa familiare ed è stato colto dalla Sig.ra Caia, di ritorno all'improvviso nella casa familiare, in compagnia delle proprie amanti anche nell'atto di consumare, nel letto matrimoniale, i propri sfrenati desideri.
- 7) Nei primi tempi, la Sig.ra Caia ha cercato di comprendere con il marito le ragioni di tali condotte, spingendolo ad intraprendere insieme una terapia di coppia dalla quale emergeva che il Sig. Tizio era affetto da erotomania cronica.
- 8) Il Sig. Tizio intraprendeva un percorso individuale di psicoterapia che abbandonava dopo due mesi, continuando a dedicarsi alle proprie fughe amorose extraconiugali ed esponendo la moglie al pubblico ludibrio.
- 9) La situazione, protrattasi per molti anni, è quindi giunta a livelli umanamente insostenibili e tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e determinare il venir meno dell'unione morale e spirituale tra i coniugi., imponendosi la pronuncia di separazione dei coniugi stessi da addebitarsi al marito.

Tutto quanto sopra premesso e dedotto, la Sig.ra Caia ut supra rappresentati, domiciliati e difesi,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, affinché il Presidente del Tribunale voglia, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissare l'udienza per la comparizione dei predetti coniugi, innanzi a sé per il tentativo di conciliazione e in mancanza, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti che riterrà opportuni nell'interesse dei coniugi e dei predetti figli minori, rimettere le parti innanzi al Giudice Istruttore che sarà nominato per la prosecuzione del giudizio e l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile a Tizio;

- Affidare la figlia minore Sempronia congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre;
- La casa coniugale di Roma, Via Tiberina, resterà nella esclusiva disponibilità della moglie, già proprietaria esclusiva del citato immobile che ivi vivrà con la figlia minore Sempronia.

Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con se la figlia minore nei week-end a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se tre giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 19.30 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e previa accordo telefonico con la madre; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se la figlia minore ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio; nelle vacanze pasquali ad anni alterni la figlia minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa; nel periodo delle vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno; per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;

Porre a carico del Sig. Tizio un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, ed €. 400,00 a titolo di mantenimento per la moglie, rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Porre a carico del sig. Tizio il pagamento del 100% delle spese straordinarie sostenute per la figlia minore Sempronia, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.

Con ogni ulteriore provvedimento necessario e con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

Si dichiara che, a norma del T.U. in materia di spese di giustizia, il presente procedimento di separazione consensuale dei coniugi è assoggettato ad un contributo unificato pari ad €.98,00.

Si produce mediante deposito in cancelleria:

- 1) Estratto per sunto dell'atto di matrimonio;

AVV. FRANCESCO MEATTA
AVV. MARIAFRANCESCA CARNEVALE
CELL.3287932701 – TEL. 0664526103 – FAX0694805223
00195 ROMA – VIA RODI 32

francescomeatta@ordineavvocatiroma.org – francesco.meatta@tiscali.it

<http://www.legalmenteinformati.it>

- 2) Stato di famiglia dei coniugi;
- 3) Certificato di residenza dei coniugi;
- 4) Copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Roma

Avv. Francesco Meatta

